



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice [REDACTED], ha pronunciato, a scioglimento della riserva adottata all'udienza del 2 marzo 2022, il seguente

DECRETO

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 33766/2021 r.g.l., vertente

TRA

ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con gli avv.ti ~~[REDACTED]~~

RICORRENTE

E

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con gli avv.ti ~~[REDACTED]~~

RESISTENTE

OGGETTO: controversia ex art. 28 Stat. Lav.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 28 Stat. Lav., depositato il 14.12.2021, l'Associazione Stampa Romana, premessa la propria legittimazione ad agire, ha esposto quanto segue:

- in sede di audizione in Commissione Parlamentare di Vigilanza del 24.11.2021, l'Amministratore Delegato della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., [REDACTED], ha comunicato la cancellazione dal palinsesto RAI delle edizioni notturne dei vari Tg Regionali a decorrere dal successivo 9.1.2022, per motivi editoriali, come da documentazione video che si deposita;

- prima della comunicazione, nessuna informativa è stata indirizzata da parte della direzione aziendale nei confronti dell'Esecutivo USIGRAI e dei singoli Comitati di Redazione interessati, uno per ogni sede regionale e provincia autonoma, al fine di consentire loro di esprimere il proprio parere circa la disposta modifica del palinsesto;
- quindi, l'USIGRAI ha annunciato, tramite in comunicato pubblicato sul sito della FNSI (Federazione Nazionale Sindacati Italiani) in data 1.12.2021, l'intenzione di reagire giudizialmente, ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav., alla condotta posta in essere in violazione dell'art. 21 dell'Accordo Integrativo Rai-USIGRAI nonché dell'art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico;
- la sera stessa del 1.12.2021, con email inviata alle ore 20:04, il Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione della Rai, dott. ██████████ "tentando di correre ai ripari", ha fatto pervenire all'indirizzo email del Segretario USIGRAI, dott. Macheda Daniele, convocazione "del seguente e preciso tenore (...): *"Ai sensi e per gli effetti dell'art 34 del CNLG e art. 21 dell'accordo integrativo Rai – Usigrai, è fissato per il giorno 6.12. p.v. ore 15,30, l'incontro per l'informativa relativa alla terza edizione del TG regionale. L'incontro si svolgerà via skype all'indirizzo che vi è già stato inviato. Salutì"*;
- il dott. Macheda ha fatto rilevare, in replica, la tardività della convocazione stigmatizzando il comportamento dell'Azienda che ha violato la clausola del contratto integrativo la quale impone la preventiva consultazione del Sindacato dei giornalisti *"in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull'organizzazione del lavoro"* per consentire allo stesso di svolgere correttamente il proprio ruolo e ha declinato l'invito;
- il dott. ██████████ con email di risposta del 2.12.2021, ha fatto presente che non era stata adottata alcuna delibera da parte del Consiglio di Amministrazione essendo lo stesso convocato per la successiva data del 16.12.2021 *"al fine di discutere ed adottare la modifica del piano di produzione e trasmissione della Testata Regionale"*;
- con ulteriore email del 3.12.2021, il dott. Macheda ha sottolineato che quanto rappresentato era in evidente contraddizione con l'annuncio pubblico fatto dall'A.D. e che la convocazione per il giorno 6 dicembre *"quando,..., il successivo 16 dicembre il Consiglio di Amministrazione dovrebbe assumere, ..., una decisione 'definitiva'"* restringerebbe *"talmente i tempi di un'eventuale consultazione che la medesima si ridurrebbe, al massimo, ad una sterile ed inutile informativa"*;
- l'USIGRAI non ha partecipato all'incontro del 6.12.2021.

Ciò premesso e considerato:

- che è stato violato l'art. 21 dell'Accordo Integrativo Rai-USIGRAI nella parte in cui prevede che "La Direzione aziendale consulterà preventivamente l'Esecutivo dell'USIGRAI sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI ed in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull'organizzazione del lavoro"; in effetti, l'A.D. della RAI ha riferito, in sede di audizione parlamentare del 24.11.2021, dell'avvenuta cancellazione delle edizioni notturne dei Tg Regionali a far data dal 9.1.2022 precisando che la modifica del palinsesto era stata adottata a seguito di una *"presa di visione all'unanimità"* da parte del Consiglio di Amministrazione senza che tale decisione, evidentemente valutata da tempo, fosse preceduta da alcuna comunicazione e/o informazione nei confronti del Sindacato;
- che la consultazione non equivale soltanto ad informare il Sindacato perché "Significa, in realtà, fornire ad esso ogni elemento utile... per consentire ad esso di valutare, criticare, proporre";
- che la possibilità per il Sindacato di incidere nel processo decisionale dell'azienda è stata annullata senza alcuna motivazione;
- che la richiesta di incontro del 1.12.2021 è palesamente tardiva;
- che, peraltro, nella richiesta si fa riferimento ad una *"informativa"* che è *"cosa ben diversa da una consultazione"*;
- che la convocazione ad un "tavolo" solo per ascoltare decisioni già prese mortifica ancor di più il ruolo, le prerogative e l'immagine del Sindacato tanto più che l'azienda, stando all'informativa del 6.12.2021, avrebbe voluto aprire la consultazione in merito anche ad altri argomenti, tra i quali il mantenimento di un presidio giornalistico e l'ampliamento dell'edizione dei TgR delle 14;
- che è stato violato, altresì, l'art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico nella parte in cui affida al comitato di redazione, istituito nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, il compito, tra l'altro, di ***"d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli afferenti le qualifiche apicali di cui all'art. 6 e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Di essi verrà data***

tempestiva comunicazione al CdR), i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista; e) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti"; si evidenzia che la stessa norma dispone che "Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.

Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri"; si osserva che l'obbligo di informazione preventiva nei confronti dei comitati di redazione come previsto dalla norma è stato violato;

- che ne è risultato un evidente danno all'immagine ed alla credibilità del Sindacato, **"sindacato unitario dei giornalisti che risiedono o svolgono la propria attività nel Lazio"**, delegittimato di fronte ai propri iscritti;
- che, comunque, la convocazione è inidonea ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa contrattuale in quanto è stata rivolta, altresì, all'Ufficio di Coordinamento dei Comitati di Redazione Regionale che, però, non è il soggetto contrattualmente legittimato ad intervenire essendo "cosa ben diversa di singoli Comitati di Redazione Regionali";
- che sussiste l'attualità della condotta antisindacale,

si chiede accertarsi e dichiararsi il comportamento antisindacale dell'Azienda resistente per i motivi sopra esposti, adottarsi ogni più opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti del comportamento, tra cui ordinarsi alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. di avviare la preventiva consultazione ex art. 21 dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI e la informativa di cui all'art. 34 del CCNG e di pubblicare il decreto, a propria cura e spese, sul sito internet aziendale "www.rai.it" nonché sulle pagine

nazionali di tre quotidiani quali “la Repubblica”, “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 ore” o altri che il Tribunale riterrà di individuare.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare, in modo particolare:

- che, nella seduta del C.d.A. del 9.11.2021, non è stata adottata alcuna delibera in merito alla modifica organizzativa relativa al TGR notte ma sono stati illustrati i palinsesti “Gennaio – Marzo 2022” che prevedevano la cancellazione dell’edizione notturna della TGR all’interno di “Linea Notte” nonché dell’edizione di Rai Sport notte per una valutazione preliminare e in quest’ambito l’A.D. ha manifestato l’intenzione di “rimodulare l’offerta informativa relativa al TGR”;
- che, dunque, il Consiglio si è limitato a prendere atto dello schema dei palinsesti televisivi per il periodo gennaio-marzo 2022 e che di tale progetto l’A.D. ha dato conto alla Commissione Parlamentare di Vigilanza nella seduta del 24.11.2021;
- che, nel rispetto dell’art. 21 dell’Accordo Integrativo RAI-USIGRAI, in vista della seduta del Consiglio di Amministrazione fissata per il 16.12.2021 nel quale era prevista all’ordine del giorno la rimodulazione dell’offerta informativa del TGR, è stata invitata l’USIGRAI per rendere l’informativa preventiva e procedere alla consultazione finalizzata all’acquisizione del parere;
- che la comunicazione è stata inviata anche al coordinamento dei Comitati di redazione trattandosi di un tema complessivo riferito a tutti i TGR in conformità a quanto previsto dall’art. 21, Dichiarazioni a verbale, punto 5), dell’Accordo Integrativo RAI-USIGRAI cit.;
- che l’USIGRAI ha scientemente e strumentalmente perseguito l’obiettivo di sottrarsi alla informativa ed alla consultazione anziché confrontarsi con l’Azienda;
- che l’USIGRAI, successivamente al 6.12.2021, data in cui si è interrotta ogni interlocuzione tra le parti, ha adottato le azioni ritenute più opportune al fine di ottenere un diniego da parte del Consiglio di Amministrazione RAI al progetto di rimodulazione dell’offerta informativa proclamando un “pacchetto di scioperi” e invitando i Consiglieri d’Amministrazione a non approvare il progetto;
- che la deliberazione di approvazione del Piano di Trasmissione e Produzione 2022 della Testata Giornalistica Regionale è intervenuta in data 16.12.2021 dopo appositi esame e dibattito;
- che la stessa disciplina contrattuale in materia presuppone che sia definito un progetto da parte di chi ha il potere di proposta, l’Amministratore Delegato, sul quale esperire la consultazione preventiva delle parti sindacali;

- che l'art. 21 dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI attribuisce alla esclusiva competenza di USIGRAI le materie di cui all'art. 34, lett. e), del CNLG e lo stesso art. 21, Dichiarazioni a verbale punto 5), dell'Accordo prevede che "Per quanto concerne le comunicazioni riguardanti la Testata Giornalistica Regionale, le Parti si danno altresì atto che potrà essere inviata un'unica comunicazione, da inoltrare al competente organismo sindacale ("Ufficio di Coordinamento dei Cdr Regionali")";
- che l'informativa, inoltre, deve avvenire 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 34 del CNLG.

Tutto ciò rilevato in fatto, la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha, anzitutto, eccepito la carenza di interesse e legittimazione dell'Associazione Stampa Romana a proporre l'azione ex art. 28 L. 300/1970 in quanto:

- la tutela dei giornalisti RAI, anche per quanto riguarda i diritti sindacali, compete in via esclusiva all'USIGRAI che, a norma dell'art. 38 dello Statuto della FNSI, è riconosciuta come organismo di base dei giornalisti dipendenti della RAI;
- l'attribuzione in via esclusiva all'esecutivo di USIGRAI di ogni diritto e, segnatamente, dei diritti che si assumono violati con il ricorso introduttivo del giudizio;
- l'Associazione Stampa Romana non è titolare né dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. né della legittimazione ex art. 28 Stat. Lav.; in effetti, è la stessa dinamica delle interlocuzioni a dimostrare che è l'USIGRAI "destinatario ed attore di ogni comunicazione".

Contesta, poi, la sussistenza di un comportamento antisindacale "atteso il continuo e reiterato invito rivolto da RAI all'USIGRAI di partecipare agli incontri di informativa e consultazione sull'ipotesi di rimodulazione dell'offerta informativa del TGR, il primo dei quali proposto per il 6 dicembre 2021 e gli altri, ove ritenuto utile, nei successivi 9 e 10 dicembre 2021", la tempestività dell'invito, ben 34 giorni prima della realizzazione attuata a partire dal 9.1.2022, il rifiuto sempre opposto da USIGRAI, il dibattuto esame e la discussione effettiva dell'iniziativa dell'Amministratore Delegato come dimostra il verbale della riunione del C.d.A. del 16.12.2021 e l'inesistenza di un obbligo di "contrattare" o di raggiungere un accordo con il Sindacato.

Quindi, il Tribunale, ritenuta la causa sufficientemente istruita, si è riservato decidendo come di seguito.

Si è visto come la condotta antisindacale denunciata si concreti nella violazione del diritto di consultazione previsto dall'art. 21 dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI del 23.6.2009 nonché del diritto di informazione

previsto dall'art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico del 24.6.2014. Le violazioni sarebbero avvenute in occasione della decisione della RAI di rimodulazione dell'offerta informativa nella fascia notturna attuata attraverso la cancellazione dell'edizione notturna della TGR a decorrere dal 9.1.2022 (vd. il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della RAI del 16.12.2021 nel corso della quale è stata deliberata l'approvazione del Piano di Trasmissione e Produzione 2022 della Testata Giornalistica Regionale, in all. 12 al fasc. resistente).

Ciò premesso, una prima questione investe l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la legittimazione a proporre l'azione ex art. 28 Stat. Lav..

Gli unici soggetti legittimati ad agire per la repressione dei comportamenti antisindacali con lo specifico rimedio previsto dall'art. 28 Stat. Lav. sono gli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse".

Ai fini del riconoscimento del carattere nazionale, al di là del mero dato formale della qualificazione statutaria, "ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale" e, dunque, "lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione o sia maggiormente rappresentativa" (Cass. 2375/2015; nel medesimo senso, da ultime, Cass. 1/2020, Cass. ord. 6876/2022 e precedenti conformi ivi citati).

Il criterio selettivo dettato dall'art. 28 esclude la legittimazione sia dei singoli lavoratori sia di forme di autotutela collettiva non organizzate su base nazionale, restando eventualmente impregiudicato per queste l'accesso alla tutela ordinaria ex art. 414 c.p.c..

In effetti, gli interessi che la procedura dell'art. 28 cit. intende tutelare trascendono la sfera degli interessi soggettivi dei singoli lavoratori e di quelli localistici e ciò spiega l'opzione di un livello rappresentativo nazionale.

Tuttavia, va evitata ogni confusione dei requisiti previsti dall'art. 19 L. 300/1970 per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III, quali il diritto alla fruizione di permessi, con la legittimazione di cui si parla. L'art. 19, infatti, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda, oppure, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori. L'art. 28, invece, richiede solo che l'associazione sia nazionale.

La verifica giudiziale, in definitiva, non può arrestarsi ai dati formali come anche al dato attinente alla mera dimensione territoriale dell'organizzazione sindacale, al mero "rilievo topografico", dovendo estendersi ai contenuti dell'attività sindacale concretamente svolta (vd., tra le altre, Cass.

6206/2012 e Cass. 16787/2011 ove si legge che "... per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali").

Tutto ciò precisato, l'Associazione ricorrente è, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del suo Statuto, "il sindacato unitario dei giornalisti che svolgono la professione a termini di legge e che risiedono o che svolgono la propria attività nel Lazio" e "Aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), il sindacato unitario dei giornalisti italiani, della quale costituisce l'articolazione territoriale per il Lazio, e fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti della Fnsi, tranne per quanto è regolato dal presente Statuto" (all. 1 al fasc. ricorrente).

Ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), alla quale compete la "rappresentanza" e la "tutela morale, professionale e materiale della categoria", l'Associazione Stampa Romana è espressamente considerata tra le "Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.)" le quali sono le "organizzazioni sindacali unitarie territoriali che perseguono, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le finalità statutarie della FNSI" (all. 3 al fasc. ricorrente).

Per esplicita previsione statutaria – art. 2, comma 2 – "Le AA.RR.SS. sono organismi locali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana ai fini della repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300".

Ad avviso del Tribunale, tenuto conto anche del tipo di eccezione, essenzialmente legata al difetto di titolarità, in capo all'Associazione, dei diritti che si assumono violati, è sufficiente muovere dai dati formali e statutari per riconoscere all'Associazione la veste di articolazione locale della FNSI, quindi deputata a promuovere, sul piano locale, quegli stessi interessi di categoria la cui rappresentanza nazionale e tutela spettano alla Federazione.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Se è vero che la decisione aziendale di cui si tratta è stata formalmente adottata dal Consiglio di Amministrazione della RAI nella seduta del 16.12.2021, è innegabile che la stessa risalga ad un momento anteriore.

Le parole pronunciate dall'Amministratore Delegato dell'Azienda, dott. ██████████ in sede di audizione in Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il giorno 24.11.2021, non danno adito a dubbi sia per il tono utilizzato sia per il preciso riferimento alla data successiva a decorrere dalla quale la decisione avrebbe dovuto produrre i suoi effetti, il 9.1.2022.

In quella sede istituzionale, il dott. [REDACTED] ha annunciato nei seguenti termini la rimodulazione dell'offerta formativa nella fascia notturna realizzata per il tramite della cancellazione dell'edizione notturna della TGR (è stato prodotto al riguardo, su supporto informatico, il video dell'audizione, in all. 4 al fasc. ricorrente, i cui contenuti sono stati opportunamente trascritti in seno all'atto introduttivo, ai nn. 11 e 12 delle premesse):

“Onorevole Romano, dunque, effettivamente le edizioni notturne del Tgr sono state cancellate a partire, mi sembra, dal 9 gennaio con il nuovo palinsesto, qui lo confermiamo per motivi assolutamente editoriali. Qui ho il trend di ascolto, voi sapete, l'ho detto varie volte, l'ho detto anche ieri l'importanza dei Tg Regionali e quanto questi anche siamo amati dal pubblico. Tutti tranne esattamente quell'edizione che ha un crollo di ascolti, ma non di ascolti in assoluto ovviamente a quell'ora sarebbe banale, ma in termini di share. Passiamo da in media, per il 2021, 14% di share Buongiorno Italia, 15 Buongiorno Regione, il TgR delle 14 arriva al 18, il TgR delle 19,35 al 15, questo per l'ultimo anno, poi negli anni precedenti più o meno sono simili, il TgR della sera delle 24 precipita al 5%, con un calo anche rispetto a Linea Notte che, vi ricordo, è un programma giornalistico. Quindi l'emissione informativa di Rai in quell'ora non diminuisce di un minuto perché passa da una informazione giornalistica regionale che, evidentemente non è particolarmente richiesta, rimane all'informazione giornalistica nazionale del Tg3, questo è il motivo che ci ha portato a fare questa modifica editoriale”.

È seguito, poi, un breve scambio di battute tra il dott. [REDACTED] e un interlocutore non identificato, presumibilmente parlamentare, il quale ha chiesto:

“Solo un dettaglio per favore: la cancellazione è avvenuta su sua decisione o c'è stato un voto in consiglio?”.

Il dott. [REDACTED] ha risposto: *“No, no, c'è stata una presa di visione all'unanimità in consiglio di amministrazione. Questo è un tema di consiglio di amministrazione. E' un tema di consiglio di amministrazione all'unanimità”.*

L'interlocutore, a quel punto, incalza: *“tutto il cda?”.*

Il dott. [REDACTED] ribadisce: *“all'unanimità è all'unanimità”.*

Diffusasi la notizia, l'USIGRAI ha annunciato, attraverso un comunicato pubblicato in data 1.12.2012 sul sito internet della FNSI, l'intenzione di “citare in giudizio la RAI per comportamento antisindacale” (all. 6 al fasc. ricorrente).

A quel punto, con tempestività quanto meno sospetta, la sera dello stesso giorno, alle ore 20:04, il Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione della RAI, [REDACTED] ha inviato, tra gli altri, all'indirizzo email del

Segretario USIGRAI, dott. Macheda Daniele, una comunicazione avente ad oggetto "informativa terza edizione Tg regionale", del seguente tenore:

"Ai sensi e per gli effetti dell'art 34 del CNLG e art. 21 dell'accordo integrativo Rai - Usigrai, è fissato per il giorno 6.12.p.v. ore 15,30, l'incontro per l'informativa relativa alla terza edizione del TG regionale. L'incontro si svolgerà via skype all'indirizzo che vi è già stato inviato. Saluti" (all. 7).

Il Segretario USIGRAI, il giorno seguente, con lo stesso mezzo, ha riscontrato la comunicazione mettendone in luce la tardività e stigmatizzando il metodo seguito che di fatto ha impedito al Sindacato dei giornalisti di svolgere correttamente il suo ruolo.

Il testo della email è il seguente:

"Preg.mo Direttore, riscontro, anche a nome dei Colleghi dell'ufficio di coordinamento dei Comitati di Redazione Regionali, la Sua nota di ieri, 1° dicembre, con la relativa fissazione di un eventuale incontro per il 6 dicembre prossimo avente ad oggetto 'l'informativa relativa alla terza edizione del TG regionale.'

Come Lei sa, l'art. 21 del contratto integrativo Rai - Usigrai prevede testualmente che 'La Direzione aziendale consulterà preventivamente l'Esecutivo dell'Usigrai sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI ed in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull'organizzazione del lavoro'. Durante l'audizione in Commissione parlamentare di Vigilanza del 24 novembre scorso, l'Amministratore Delegato ha dichiarato la decisione, già adottata, della cancellazione dal palinsesto della terza edizione del TG regionale (quella delle ore 24,00). Tale decisione, come da egli stesso esposto, sarebbe stata assunta dall'AD e portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il quale ne avrebbe 'preso visione all'unanimità'. Da quanto da noi appreso da notizie di stampa (e non certo dalla Direzione aziendale, che nulla in merito a tale cancellazione ci ha mai comunicato), ciò sarebbe avvenuto nel Cda del 9 novembre scorso. Ebbene, tale decisione aziendale - peraltro già adottata, come pubblicamente dichiarato dall'AD - trova l'Usigrai radicalmente contrario. Ma non solo. Quello che non può non essere stigmatizzato è il metodo: nessuna consultazione preventiva è stata richiesta dall'Azienda; se vi era un problema così rilevante in merito al palinsesto (la cancellazione di un'edizione del Tg regionale), la trascritta clausola dell'art. 21 del contratto integrativo avrebbe imposto alla Direzione aziendale la consultazione del Sindacato dei giornalisti prima di ogni decisione, proprio per consentire al medesimo di svolgere correttamente il proprio ruolo - che in questo caso non ha potuto svolgere in alcun modo - così come garantito dalla contrattazione collettiva. Essere convocati, con una decisione già adottata (anche nella sua scadenza temporale: l'AD ha comunicato che la decisione è operativa dal 9 gennaio prossimo) e

pubblicata (addirittura in una sede come quella della Vigilanza) per ricevere ora una sterile quanto inutile 'informativa', non può in alcun modo essere accettato. E chiedere oltremodo oggi a un Sindacato di sedersi ad un 'tavolo' quando le decisioni aziendali sono già state prese (e rese pubbliche), non rappresenta altro che un ulteriore danno al suo ruolo e alla sua immagine di rappresentante dei lavoratori. Fatti salvi ulteriori profili di illegittimità del comportamento aziendale, anche relativi alle prerogative sindacali del Comitato di redazione, Le comunichiamo che non parteciperemo all'incontro da Lei fissato per il prossimo 6 dicembre per le ragioni ora esposte. Cordiali saluti" (stesso all. 7 al fasc. ricorrente).

Ha fatto seguito un fitto e ravvicinato scambio di corrispondenza (all. 7 al fasc. ricorrente) nel quale:

- il dott. ████████ ha negato che fosse stata adottata una delibera in merito ("Nessuna decisione definitiva è stata assunta in merito alla 3° edizione della TGR") precisando che era stato soltanto acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9.11.2021 ("presa visione all'unanimità"), che la convocazione dell'USIGRAI per il giorno 6 dicembre era volta "ad acquisire... preventivamente le valutazioni e le proposte del Sindacato" da riportare nella seduta del 16 dicembre fissata per l'approvazione del piano di produzione e trasmissione della Testata Regionale e concludendo che il metodo seguito era "pienamente rispondente alle previsioni contrattuali ed agli accordi aziendali sottoscritti con il Sindacato" (email del 2.12.2021);
- il dott. Macheda ha obiettato che quanto affermato, ossia che "Nessuna decisione definitiva è stata assunta" è in evidente contraddizione con quanto pubblicamente annunciato dall'A.D., che la convocazione per il giorno 6 dicembre quando il Consiglio di Amministrazione il successivo 16 dicembre dovrebbe assumere una decisione "definitiva" restringerebbe i tempi dell'eventuale consultazione riducendola ad una "sterile ed inutile informativa" ed ha sottolineato la delicatezza ed importanza della questione che coinvolge numerose sedi regionali (email del 3.12.2021);
- il dott. ████████ riportandosi alla propria precedente email, ha confermato la riunione del 6 dicembre garantendo all'USIGRAI che "ove il confronto non dovesse esaurirsi in quella riunione, lo stesso... proseguirà in una successiva riunione che potrà essere fissata sin dal 7 dicembre" (email del 3.12.2021);
- il dott. Macheda, per conto suo, ha confermato la posizione del Sindacato e la sua volontà di non partecipare all'incontro (email del 4.12.2021);

- ancora, il dott. ████████ ha manifestato il proprio “rammarico” per la decisione presa rimarcando al tempo stesso la inverosimiglianza dell’affermazione che “dieci giorni... non siano sufficienti ad avviare e concludere un confronto in sede sindacale” (email del 4.12.2021);
- infine, il dott. ████████ ha comunicato di aver atteso inutilmente, insieme ai colleghi della Direzione TGR e della Direzione Distribuzione, a partire dalle ore 15:30 del giorno 6.12.2021, l’arrivo della delegazione dell’USIGRAI per effettuare l’incontro “di consultazione relativo alla ipotesi di cancellazione della terza edizione della TGR” ed ha confermato la disponibilità, “a far data da domani 7 dicembre e nei giorni successivi 9 e 10, in orario da concordare, al confronto sindacale partendo dalla Informativa preventiva scritta allegata alla presente mail” (email del 6.12.2021).

Così ricostruita la vicenda, nei suoi snodi principali, depongono nel senso di una mera presa d’atto da parte del C.d.A. di una decisione aziendale in realtà già adottata:

- il tenore inequivocabile delle frasi pronunciate dall’Amministratore Delegato in sede di audizione in Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il giorno 24.11.2021, nonché il preciso riferimento alla data a decorrere dalla quale la cancellazione sarebbe stata attuata (“effettivamente le edizioni notturne del Tgr sono state cancellate a partire, mi sembra, dal 9 gennaio con il nuovo palinsesto”);
- la singolare tempestività con la quale è pervenuta all’USIGRAI la convocazione per il giorno 6.12.2021 “per l’informativa”, il giorno stesso della pubblicazione del comunicato USIGRAI nel quale si preannunciava la promozione di scioperi e di azioni legali per ristabilire il rispetto delle prerogative sindacali; sembra essere, come sostiene l’Associazione ricorrente a pg. 7 del proprio atto, un tentativo di “correre ai ripari”;
- la delicatezza e complessità della decisione la quale presuppone analisi di dati di *share*, anche comparati, valutazioni di impatto economico e di azioni correlate (nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2021, l’A.D. ha fatto riferimento ad azioni sostitutive che avrebbero avuto l’effetto di un incremento produttivo per la TGR), le quali fanno ritenere che la decisione fosse maturata da tempo.

In altri termini, può farsi retrocedere la decisione “incriminata” alla seduta consiliare del 9.11.2021 sicché il comportamento antisindacale dell’Azienda appare palese.

La cancellazione delle edizioni notturne dei TG Regionali non è stata, infatti, preceduta né dalla consultazione preventiva prevista dall’art. 21

dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI né dall'informativa prevista dall'art. 34, comma 2, lett. d) ed e), del CNLG (all.ti, rispettivamente, 4 e 2 al fasc. ricorrente).

In particolare, l'art. 21 dell'Accordo cit. stabilisce, tra l'altro:

“La Direzione aziendale consulterà preventivamente l'Esecutivo dell'Usigrai sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI ed in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull'organizzazione del lavoro”.

È, inoltre, previsto dal punto 5) delle Dichiarazioni a verbale che “Per quanto concerne le comunicazioni riguardanti la Testata Giornalistica Regionale, le Parti si danno altresì atto che potrà essere inviata un'unica comunicazione, da inoltrare al competente organismo sindacale (“Ufficio di Coordinamento dei Cdr Regionali”)”.

Ora, il diritto alla preventiva consultazione, che implica l'avvio di una forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo con le parti sindacali, come ha chiarito Cass. 7706/2004, “non può esser considerato di per sé uno strumento di protezione dell'azione sindacale volta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, e può quindi esser riconosciuto, quale fonte di un obbligo la cui violazione può integrare condotta antisindacale, in presenza di specifiche previsioni contrattuali o legali”.

Diversa dalla consultazione è l'informazione che si traduce in un'attività di trasmissione di dati su determinate questioni finalizzata alla conoscenza ed all'esame delle stesse.

Quanto, poi, alle modalità dell'informazione e della consultazione, è evidente che, fatte salve eventuali più specifiche disposizioni di fonte legislativa o contrattuale, l'informazione e la consultazione devono avvenire con modalità di tempo e di contenuto tali da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato dei dati e delle notizie fornite dall'azienda e di partecipare, proficuamente, al confronto sui temi controversi.

Nel caso di specie, per come ricostruita la vicenda, l'Azienda ha omesso di procedere alla consultazione preventiva in ossequio al disposto dell'art. 21 cit..

Tanto basta a ravvisare nella condotta della RAI la lesione concreta degli interessi collettivi, irrilevante essendo, invece, la consapevolezza e intenzione datoriale di ledere il bene collettivo protetto dalla norma (si legge, tra le altre, in Cass. 9250/2007 che “La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del

1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale").

Non v'è dubbio, infatti, che l'aver annunciato pubblicamente da parte dell'A.D., in una sede istituzionale, la cancellazione delle edizioni notturne dei TG Regionali posponendo l'avvio della procedura di consultazione delle parti sindacali ha impedito un reale confronto ed esautorando il diritto di informazione e consultazione del sindacato, ha inciso sulla sua immagine e sul rispetto della sua funzione, appunto vulnerati dall'inosservanza delle regole che ne garantiscono l'esercizio.

La tardiva convocazione, in quest'ottica, a pochi giorni, dieci in tutto, dalla seduta consiliare "decisiva" assume il senso di una mortificazione del ruolo della consultazione, ridotto da strumento diretto a favorire un dialogo tra le parti e la presentazione di proposte costruttive, a mera presa d'atto di determinazioni editoriali già definite in tutti i loro aspetti anche operativi.

In altri termini, è stata negata al sindacato la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di incidere nel processo di formazione della volontà aziendale a tutela degli interessi e dei diritti dei lavoratori delle redazioni regionali coinvolte.

Per questi motivi, che hanno valore assorbente, il ricorso deve essere accolto con l'accertamento che la decisione di rimodulazione dell'offerta informativa del TGR mediante la cancellazione delle edizioni notturne dei TG Regionali è antisindacale perché avvenuta senza la preventiva consultazione del competente organismo sindacale ex art. 21 dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI, l'ordine rivolto a RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. di avviare la preventiva consultazione secondo le modalità previste dalla norma prima citata nonché di assicurare l'informativa prevista dall'art. 34 del CNLG applicabile da indirizzarsi all'organismo competente qual è indicato nell'art. 21 dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI, Dichiarazioni a verbale, punto 5), ossia l'Ufficio di Coordinamento dei Cdr Regionali, prima dell'adozione della decisione di modifica del palinsesto di programmazione aziendale e l'ordine rivolto a RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. di pubblicare, a propria cura e spese, il presente decreto sulle pagine nazionali dei quotidiani "la Repubblica", "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 ore".

Le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.520,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella

misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie il ricorso con l'accertamento che la decisione di rimodulazione dell'offerta informativa del TGR mediante la cancellazione delle edizioni notturne dei TG Regionali è antisindacale perché avvenuta senza la preventiva consultazione del competente organismo sindacale ex art. 21 dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI, l'ordine rivolto a RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. di avviare la preventiva consultazione secondo le modalità previste dalla norma prima citata nonché di assicurare l'informativa prevista dall'art. 34 del CNLG applicabile da indirizzarsi all'organismo competente qual è indicato nell'art. 21 dell'Accordo Integrativo RAI-USIGRAI, Dichiarazioni a verbale, punto 5), ossia l'Ufficio di Coordinamento dei Cdr Regionali, prima dell'adozione della decisione di modifica del palinsesto di programmazione aziendale e l'ordine rivolto a RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. di pubblicare, a propria cura e spese, il presente decreto sulle pagine nazionali dei quotidiani "la Repubblica", "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 ore";
- condanna, per l'effetto, RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a pagare, in favore di Associazione Stampa Romana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, le spese del procedimento, liquidate nella somma complessiva di € 3.520,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.

Si comunichi alle parti.

Roma, 12/3/2022

IL GIUDICE

